



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
email: info@cattolica.net

SETTORE 4: POLIZIA MUNICIPALE – ATTIVITA' ECONOMICHE

Sportello Unico Attività Produttive

PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA “SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE” CONTENENTE I CRITERI PER IL RILASCIO DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI

(art. 4 L.R. 26 luglio 2003 n° 14)

(Adeguato alla delibera Giunta Regionale n° 1879 del 23/11/2009)

Approvato con Delibera di Consiglio n. 30 del 20 maggio 2010.

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	3
Art. 1 - OGGETTO.....	3
Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE	3
Art. 3 - DEFINIZIONI.....	4
TITOLO II – PROGRAMMAZIONE COMUNALE	
Art. 4 – CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER IL RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI..	5
Art. 5 - ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	5
Art. 6 - APPLICABILITA' DEI CRITERI E CONTROLLI.....	6
Art. 7 - CRITERI STRUTTURALI.....	6
Art. 8 - CRITERI GESTIONALI.....	8
Art. 9 - CRITERI PROFESSIONALI.....	8
Art. 10 - DEROGHE ALLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE	9
TITOLO III – DISCIPLINA PARTICOLARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'.....	9
Art. 11 - ATTIVITA' STAGIONALI.....	9
Art. 12 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE.....	9
Art. 13 - DISCIPLINA DEI PICCOLI INTRATTENIMENTI	10
Art. 14 - DISCIPLINA DELLA PICCOLA RISTORAZIONE ANNESSA AI BAR	12
Art. 15 - SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE – LIMITAZIONI.....	12
Art. 16 - CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE	12
TITOLO IV – NORME GENERALI	13
Art. 17 - VALIDITA' DEI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE	13
Art. 18 - SANZIONI	13
Art. 19 - NORMA FINALE	14
Art. 20 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI	14

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento viene redatto ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 14/2003, a seguito dell'aggiornamento delle direttive regionali operato dalla Giunta Regionale con delibera n° 1879 del 23 novembre 2009, nell'ambito del rinnovato quadro normativo e giurisprudenziale (L. 248/2006 di conversione del c.d. "Decreto Bersani", sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 5 maggio 2009 n. 2808, recepimento della Direttiva comunitaria "Bolkestein" n.2006/123/CE).
2. Esso concerne le regole generali previste per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché i criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito del territorio comunale, e costituisce pertanto l'aggiornamento della disciplina già approvata dal Consiglio Comunale di Cattolica con delibera n. 66 del 28 novembre 2006.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto in tema di somministrazione di alimenti e bevande deve pertanto intendersi applicabile la richiamata L.R. 14/2003 nel testo vigente.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. I criteri di cui al presente Regolamento si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche di carattere stagionale, la cui tipologia è unica in base al disposto dell'art. 7 della L.R. 14/2003, con esclusione delle attività collocate nell'arenile e nell'area rientrante nel Piano Spiaggia attualmente in vigore.
2. Sono escluse dalla presente programmazione comunale, oltre a quanto ulteriormente previsto dall'art. 4 quinto comma della L.R. 14/2003, le attività di somministrazione di alimenti e bevande che avvengono in esercizi ove si svolgono congiuntamente ad attività di spettacolo, intrattenimento e svago, quali sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri ed esercizi similari, a condizione che l'attività di somministrazione sia funzionalmente e logisticamente collegata all'attività principale e svolga pertanto un ruolo di servizio di natura accessoria rispetto all'attività prevalente, ed anche a condizione che la superficie dedicata all'attività di somministrazione non sia prevalente rispetto all'attività principale.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 della L.R. 14/2003, la semplice musica di accompagnamento e di compagnia riprodotta da apparecchio o eseguita dal vivo in pubblici esercizi all'interno di locali non appositamente allestiti allo scopo, non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago, in quanto la stessa autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande ne abilita l'effettuazione. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande ove si effettuino tali attività rientrano pertanto tra quelle soggette ai criteri di programmazione di cui al presente atto.

Art. 3 – DEFINIZIONI

- a) Esercizio di somministrazione di alimenti e bevande: struttura idonea ed opportunamente attrezzata ad esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione;
- b) Somministrazione di alimenti e bevande : vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico ed attrezzati a tal fine;
- c) Autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande : titolo abilitativo rilasciato in via definitiva o temporanea, idoneo ad esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. 14/2003 e della direttiva Deliberazione di Giunta regionale n° 2209 del 10 novembre 2004;
- d) Criteri di programmazione : criteri stabiliti dal Consiglio Comunale con il presente Regolamento per il rilascio di nuove autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n.1879 del 23 novembre 2009, suddivisi in criteri strutturali, gestionali e professionali;
- e) area turistica : si intende l'area posta a mare della ferrovia, ricompresa tra il Fiume Tavollo ed il fiume Conca, con esclusione dell'area definita "centro storico" di cui al successivo punto, con esclusione dell'arenile e dell'area rientrante nel Piano Spiaggia;
- f) Area Centro Storico : Piazza Primo Maggio, Via Bovio, Via Mancini e trasversali, Piazza Roosevelt, Piazza Mercato, via Cattaneo, Via Bastioni, Via XXIV maggio, Via Pascoli, Via Giordano Bruno, Via Milazzo, Piazza Nettuno, Via Libertà, Via Risorgimento, Via Matteotti, Via Rossini, Via Corridoni, Via Curiel, Via Battisti;
- g) Area urbana : la restante area del territorio comunale, con esclusione dell'arenile e dell'area rientrante nel Piano Spiaggia;

- h) Attività stagionali: sono costituite dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande per le quali nel provvedimento abilitativo è stabilito il periodo di apertura e di chiusura nell'ambito di ciascun anno solare;
- i) Attività temporanee : attività soggette ad autorizzazione temporanea in occasione di fiere, mercati, feste od altre riunioni straordinarie di persone, che potranno essere svolte per il periodo concesso, nei locali o luoghi cui si riferiscono, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3 della L.R. 14/2003, la cui durata massima non può essere superiore a 30 giorni consecutivi;
- j) Piccoli trattenimenti musicali i ; si intendono per piccoli trattenimenti musicali senza ballo tutti gli spettacoli, ovvero divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, esposizione di opere artistiche, presentazione di libri, effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
- k) Piccola ristorazione annessa ai bar : somministrazione di dolci compresi i generi di pasticceria e gelateria, panini imbottiti di qualunque genere, tramezzini, pizzette, piadine anche farcite, insalate varie, prodotti tutti consumati allo stato naturale, oppure riscaldato, i cosiddetti "cibi precotti" surgelati (cotti cioè in precedenza in altro laboratorio autorizzato e riscaldati in confezione monodose), i primi piatti con paste confezionate e sughi già pronti e confezionati.

TITOLO II – PROGRAMMAZIONE COMUNALE

Art. 4 – CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER IL RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. In base alla modifica della direttiva regionale in materia di "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi", ed a seguito del contesto di riferimento normativo e giurisprudenziale sopravvenuto (L. 248/2006 di conversione del c.d. "Decreto Bersani", sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 5 maggio 2009 n. 2808, recepimento della Direttiva comunitaria "Bolkestein" n.2006/123/CE), sono modificati i criteri comunali per l'avvio di nuovi pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, come di seguito indicati.
2. Detti criteri si ispirano a finalità di riqualificazione del tessuto commerciale del territorio, nonché a motivi imperativi d'interesse generale – attesa la peculiare vocazione turistica del Comune di Cattolica – connessi alla tutela dell'ambiente ed alla sostenibilità sociale e ambientale dei pubblici esercizi di nuovo insediamento ovvero oggetto di trasferimento, anche nell'ambito della medesima zona commerciale, od ancora interessati da modifiche strutturali comportanti opere edilizie assoggettate a concessione o permesso di costruire/autorizzazione.
3. I pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande sono insediabili in conformità ai criteri di riqualificazione e sostenibilità sociale ed ambientale di cui al presente Regolamento ed agli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti nel Comune di Cattolica, nonché nel rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni in essi riportati; sono quindi escluse limitazioni relativamente a "parametri numerici", "contingenti di superficie", ed a "distanze minime" fra gli esercizi medesimi.
4. I criteri integranti i requisiti minimi ed obbligatori per la somministrazione di alimenti e bevande si suddividono in "criteri strutturali", "criteri gestionali" e "criteri professionali", come indicati nei successivi articoli del presente Regolamento.

Art. 5 – ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Ai fini dell'applicazione dei sottoindicati criteri, sono definite le seguenti zone cittadine:
 - a) **area turistica**: si intende l'area posta a mare della ferrovia, ricompresa tra il Fiume Tavollo ed il fiume Conca, con esclusione dell'area definita "centro storico" di cui al successivo punto, nonché dell'arenile e dell'area rientrante nel Piano Spiaggia.
 - b) **area centro storico**: Piazza Primo Maggio, Via Bovio, Via Mancini e trasversali, Piazza Roosevelt, Piazza Mercato, via Cattaneo, Via Bastioni, Via XXIV maggio, Via Pascoli, Via Giordano Bruno, Via Milazzo, Piazza Nettuno, Via Libertà, Via Risorgimento, Via Matteotti, Via Rossini, Via Corridoni, Via Curiel, Via Battisti.
 - c) **area urbana**: la restante parte del territorio comunale, con esclusione dell'arenile e dell'area rientrante nel Piano Spiaggia.
2. Ai fini della delimitazione delle zone del territorio, si precisa che quando le stesse sono divise da strade, canali e linee ferroviarie, dev'essere presa in considerazione la rispettiva linea di mezzzeria.

Art. 6 – APPLICABILITA' DEI CRITERI e CONTROLLI

1. I criteri sotto indicati dovranno essere rispettati come requisiti minimi ed obbligatori nel caso di :
 - a) Richiesta di autorizzazione a nuove aperture di attività di somministrazione di alimenti e bevande in locali esistenti o di nuova costruzione;
 - b) trasferimento di sede dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande esistenti alla data di approvazione dei nuovi criteri;
 - c) modifiche edilizie ai locali nei quali sono insediate attività di somministrazione di alimenti e bevande, comportanti l'esecuzione di "modifiche sostanziali" che prevedano :
 - una diversa distribuzione degli spazi destinati all'attività che comportino la ridefinizione del layout preciso dal titolo abilitativo precedente;
 - una variazione della superficie finestrata e apribile di vano per attività principale;
 - opere rilevanti soggette al rilascio di apposito permesso di costruire.
2. Resta fermo in ogni caso l'obbligo di rispettare la normativa edilizia e igienico sanitaria vigente, nonché in materia di sicurezza e sorvegliabilità dei locali.
3. Il possesso ed il mantenimento dei criteri minimi ed obbligatori (che in forza di detto Regolamento dovranno intendersi richiamati come prescrizioni nell'autorizzazione amministrativa) saranno soggetti a controlli e verifiche da parte dell'Amministrazione Comunale prima del rilascio dell'autorizzazione ed anche nella successiva fase di apertura e gestione dell'attività autorizzata. In caso di accertata violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione si procederà alla diffida alla regolarizzazione entro un termine congruo e successivamente, in caso di inottemperanza, alla applicazione di sanzioni pecuniarie, e/o del provvedimento di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del presente Regolamento.

Art. 7 - CRITERI STRUTTURALI

1. Con riferimento all' "area centro storico" ed all' "area turistica" :
 - a) La superficie interna destinata alla somministrazione cui i clienti hanno libero accesso non deve essere inferiore al 40 % della superficie totale dell'esercizio, intesa come somma delle superfici calpestabili destinate alla somministrazione, ai locali di servizio e di preparazione di alimenti e bevande, ed ai servizi igienici.
 - b) Presenza di idonei locali di conservazione, magazzinaggio e stoccaggio di derrate alimentari di dimensioni idonee ad approvvigionamenti periodici e non giornalieri, in quanto pertinenti con l'attività.
 - c) Presenza di idonei spazi di ricovero di appositi bidoni per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli imballaggi e contenitori a perdere prodotti dall'attività.
 - d) Possesso dei requisiti di insonorizzazione certificati da una "Documentazione di Impatto Acustico", ai sensi dell' art. 8, comma 2 della L. 447/95 e delle disposizioni del piano di "Classificazione acustica del territorio comunale", anche in riferimento alla mitigazione del rumore rispetto ai locali attigui.
2. Il richiedente può sostituire uno dei requisiti indicati più sopra ai punti a), b), c) e d) con uno qualsiasi dei requisiti indicati al successivo punto 3 ai punti e), f) e g).
3. Con riferimento all'area "urbana" :
 - a) La superficie interna destinata alla somministrazione cui i clienti hanno libero accesso non deve essere inferiore al 40 % della superficie totale dell'esercizio, intesa come somma delle superfici calpestabili destinate alla somministrazione, ai locali di servizio e di preparazione di alimenti e bevande, ed ai servizi igienici;
 - b) Presenza di idonei locali di conservazione, magazzinaggio e stoccaggio di derrate alimentari di dimensioni idonee ad approvvigionamenti periodici e non giornalieri, in quanto pertinenti con l'attività;
 - c) Presenza di idonei spazi di ricovero di appositi bidoni per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli imballaggi e contenitori a perdere prodotti dall'attività;
 - d) Possesso dei requisiti di insonorizzazione certificati da una "Documentazione di Impatto Acustico", ai sensi dell' art. 8, comma 2 della L. 447/95 e delle disposizioni del piano di "Classificazione acustica del territorio comunale", anche in riferimento alla mitigazione del rumore rispetto ai locali attigui;
 - e) Presenza di idonei parcheggi pertinenziali privati o pubblici, se dovuti in base alle normative esistenti, secondo gli standard stabiliti dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale vigenti;
 - f) Presenza nelle vicinanze di aree idonee indicate dall'Amministrazione Comunale alle operazioni di carico e scarico delle merci, non interferenti con gli spazi dei parcheggi pertinenziali o pubblici;
 - g) Accessibilità da parte dei soggetti diversamente abili di almeno il 60 % della superficie cui i clienti hanno libero accesso ai sensi del precedente punto a).
4. Con riferimento al presente punto 3, è sufficiente che il richiedente dimostri sussistenza di almeno cinque criteri tra quelli indicati dal punto a) al punto g).

Restano salve le possibilità di deroga eventualmente previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

Art. 8 - CRITERI GESTIONALI

1. Con riferimento a tutte le aree del territorio comunale sono previsti i seguenti obblighi :

- a) Presentazione di una relazione, anche sintetica, relativa al progetto dell'attività da intraprendere con le peculiarità imprenditoriali della stessa;
- b) Predisposizione di menù o elenco dei prodotti offerti almeno in italiano e inglese;
- c) Possibilità di somministrazione, a richiesta degli interessati, di alimenti senza glutine, stante il riconoscimento della celiachia come malattia sociale operato dalla legge n.123 del 4 luglio 2005;
- d) Messa a disposizione dei servizi igienici anche ai non clienti;
- e) Adozione delle seguenti pratiche di sostenibilità ambientale :
 - Installazione di elettrodomestici di classe A e A+, di luci a risparmio energetico e di riduttori di flusso ai rubinetti;
 - Divieto di utilizzo di stufe elettriche e/o funghi riscaldatori elettrici, ma solo a gas e metano naturale;
 - Raccolta differenziata dei rifiuti.
- f) Dichiarazione di impegno del gestore all'utilizzo:
 - dei prodotti alimentari DOP e IGP della provincia di Rimini;
 - dei vini DOC e DOCG della provincia di Rimini;
 - dei prodotti alimentari tipici locali e dei prodotti a "km 0";
 - dei prodotti provenienti dall'agricoltura biologica.

2. Con riferimento all'area "centro storico" deve altresì essere rilasciata una dichiarazione di intenti indicante la disponibilità del gestore :

- all'apertura domenicale e festiva in misura almeno pari e coincidente con le date deliberate dall'Amministrazione Comunale e in occasione di eventi o manifestazioni cittadine tradizionali o di nuova istituzione (Festa dei Fiori, ecc...);
- al sostegno delle iniziative promozionali - anche in occasione delle Festività - deliberate dai comitati commerciali di zona o concordate tra le Associazioni di Categoria, in concerto con l'Amministrazione Comunale.

Art. 9 - CRITERI PROFESSIONALI

1. Con riferimento a tutte le aree del territorio comunale deve essere rilasciata una dichiarazione di intenti indicante la disponibilità del gestore:

- a) a garantire la presenza continuativa, durante l'esercizio dell'attività commerciale, di almeno un addetto munito di requisiti professionali (titolare, delegato, preposto o dipendente);
- b) a frequentare con cadenza almeno biennale di un corso di professionalizzazione nel settore alimentare, del commercio o del turismo, organizzato da Associazioni di Categoria o enti pubblici o soggetti autorizzati.

Art. 10 - DEROGHE ALLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE

1. Sono consentite deroghe alla presente programmazione comunale qualora i pubblici esercizi di nuovo insediamento:

- a) siano previsti nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale di cui all'art. 8 della L.R. 14/ 1999 o di altri progetti volti al recupero e alla riqualificazione di edifici di particolare valore storico;
- b) siano previsti all'interno di grandi strutture di vendita autorizzate ai sensi della L.R. 14/99;
- c) presentino peculiarità imprenditoriali tali – per l'ubicazione del locale e/o per le caratteristiche dello stesso - da rendere comunque opportuno, pur in assenza della totalità dei criteri sopraindicati, il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, acquisito il parere consultivo della Consulta Turistica e delle Attività Economiche.

TITOLO III – DISCIPLINA PARTICOLARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

Art. 11 - ATTIVITA' STAGIONALI

1. In base al disposto dell'art. 4 settimo comma della L.R. 14/2003, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può essere svolta in forma stagionale per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni, per ciascun anno solare.
2. In tal caso i periodi di apertura consentiti, fatti salvi i requisiti igienico sanitario ed ogni altro requisito di legge o regolamentare, sono i seguenti :
 - dal 25 novembre al 10 gennaio dell'anno successivo;
 - dal 1° aprile al 10 ottobre di ogni anno.
3. Tali attività potranno essere effettuate altresì in aree pubbliche di proprietà comunale, concesse in uso, in diritto di superficie o in base ad altro titolo idoneo all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, in conformità alle disposizioni del vigente "Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche".

Art. 12 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

1. Fermo quanto ulteriormente previsto dall'art. 10 della L.R. 14/2003, in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione temporanea rilasciata dal Dirigente alle Attività Economiche.
2. Tale attività può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni, per i locali o i luoghi cui si riferiscono e se il richiedente risulta in possesso dei requisiti professionali previsti per legge ovvero se designa un responsabile in possesso di medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione. La durata massima non può essere superiore a 30 giorni consecutivi.
3. Per l'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione, debbono essere rispettati i requisiti stabiliti da norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico, in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità, con esclusione della destinazione d'uso dei locali e degli edifici. Per lo svolgimento delle attività di somministrazione svolte in forma temporanea, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, sono richiesti esclusivamente i requisiti morali di cui all'art. 6 primo comma della L.R. 14/2003, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e in materia di sicurezza. Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni di cui alla L.R. 14/2003 né del presente regolamento, salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie.

Art. 13 - DISCIPLINA DEI PICCOLI INTRATTENIMENTI

1. Si intendono per piccoli trattenimenti musicali senza ballo le seguenti attività:
 - a) spettacoli, ovvero divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
 - b) l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti ed attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.
2. Le autorizzazioni previste all'art. 8 della L.R. 14/2003 abilitano all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza a afflusso non superiore a 100 (cento) persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza approntare nulla che trasformi l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni.
3. E' comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti ed in particolare quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico.
4. L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve comunque avvenire in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo.
5. Conseguentemente è esclusa per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diverse da quelle di cui al presente articolo, salvo che l'esercente sia munito di licenza di cui agli artt. 68 e/o 69 del T.U.L.P.S. ed il locale sia dotato della prescritta agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S.

6. Agli effetti del presente articolo, non configura l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo l'esercizio di un'attività di spettacolo e trattenimento che sia svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate:

a) *Afflusso di persone* : è consentito un afflusso di non oltre 100 persone, da intendersi come presenza massima di clienti all'interno dell'esercizio di somministrazione, compatibilmente con le dimensioni che ne determinano la capienza di cui alla successiva lettera b);

b) *Capienza del locale* : è assunto come limite di affollamento massimo consentito il vincolo di 0,7 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione e di 1,2 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione in aree esterne;

c) *Utilizzo di spazi*: l'attività di spettacolo e trattenimento deve comunque avvenire nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane e palchi, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale;

d) *Ingresso gratuito* : l'ingresso deve essere mantenuto gratuito e pertanto il pubblico deve poter accedere liberamente, fatti salvi i limiti di cui alle precedenti lettere a) e b), indipendentemente dalla presenza di attività di spettacolo e trattenimento;

e) *Divieto di maggiorazione dei prezzi* : è vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente praticati dall'esercizio;

f) *Complementarietà dell'attività di spettacolo e trattenimento* : L'attività di spettacolo e trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed a tal fine, debbono essere osservate le seguenti prescrizioni:

f1) è vietata la pubblicazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l'attività di somministrazione;

f2) L'esercizio dell'attività di spettacolo e trattenimento è consentito entro i limiti orari che potranno essere stabiliti dall'ordinanza sindacale con la quale è fissata la disciplina degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 16/2003 e, comunque, non è mai consentito l'utilizzo dell'esercizio di somministrazione ai soli fini dell'attività di spettacolo e trattenimento.

7. Il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande mantiene in ogni caso la piena responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine alla effettuazione delle attività di trattenimento e spettacolo.

8. L'effettuazione delle attività di spettacolo e trattenimento di cui al presente articolo, è soggetta a preventiva comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive da presentare su apposita modulistica, con un anticipo di almeno cinque giorni prima dell'inizio previsto, contenente autodichiarazione del rispetto delle condizioni previste nel presente atto.

Art. 14 - DISCIPLINA DELLA PICCOLA RISTORAZIONE ANNESSA AI BAR

1. Ferme restando le disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale d'Igiene e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti con ordinanza sindacale, gli esercizi di piccola ristorazione annessi ai bar, previo nulla-osta del competente Servizio dell'ASL, possono somministrare e vendere per asporto, oltre alle bevande i dolci compresi i generi di pasticceria e gelateria, i panini imbottiti di qualunque genere, tramezzini, pizzette, piadine anche farcite, insalate varie, prodotti tutti consumati allo stato naturale, oppure riscaldato, i cosiddetti "cibi precotti" surgelati (cotti cioè in precedenza in altro laboratorio autorizzato e riscaldati in confezione monodose), i primi piatti con paste confezionate e sughi già pronti e confezionati, patate fritte, hamburger, wurstel, hot dog, pizze in confezione da cuocere e farcite, piade in confezione da cuocere e farcire, crepes utilizzando uova pastorizzate, brioches senza farcitura compresa la fase di lievitazione.

Art. 15 - SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE – LIMITAZIONI

1. Il Sindaco, al fine di governare eventuali fenomeni che possano suscitare allarme sociale e prevenire l'abuso di alcolici, mediante ordinanza sindacale potrà impedire la somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico. Tale divieto potrà concernere:

a) una disposizione generale per tutti gli esercizi pubblici di una determinata area ovvero una prescrizione temporanea o permanente per determinati esercizi ai sensi dell'art. 9 del TULPS;

b) apposito provvedimento per prevenire o per limitare conseguenze dannose collegate alla somministrazione di alcolici in relazione a particolari situazioni di tempo e di luogo e quindi anche solo in particolari occasioni o in determinate fasce orarie.

Art. 16 - CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

1. Fatti salvi i programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande la chiusura temporanea degli stessi è comunicata al pubblico con l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno.
2. Qualora la chiusura temporanea sia di durata superiore a trenta giorni consecutivi dovrà esserne data comunicazione anche al Comune.
3. Analoga comunicazione dovrà essere data al Comune con riferimento al giorno di chiusura settimanale.

TITOLO IV – NORME GENERALI

Art. 17 - VALIDITA' DEI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

1. La validità dei criteri di programmazione di cui al presente Regolamento è fissata nel periodo massimo di anni cinque a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente provvedimento.

Art. 18 – SANZIONI

1. La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione comporta la sospensione o revoca dell'autorizzazione medesima, oltre a quanto previsto dall'art. 19 della L.R. 14/2003.
2. A norma dell'art.19 terzo comma della L.R. 14/2003, alle violazioni delle disposizioni contenute nella medesima oltre alle sanzioni pecuniarie previste al primo e secondo comma del predetto art. 19, si applicano le disposizioni contenute negli artt.17 ter e 17 quater del T.U.L.P.S. riguardanti la sospensione temporanea dell'attività disposta dal Dirigente comunale competente secondo le modalità e nei limiti fissati dalla legge. Il periodo di sospensione dell'attività, fissato da 1 a 20 giorni in caso di violazione delle prescrizioni, è graduato tenuto conto di eventuali precedenti violazioni commesse dal titolare dell'esercizio riferite alla legge regionale ed in rapporto alla gravità della violazione stessa, con particolare riferimento a quelle commesse a scapito dell'ordine e della sicurezza pubblica, della quiete e del riposo della cittadinanza.
4. Qualora il periodo di sospensione temporanea dell'attività comminato a carico di attività stagionali coincida con il periodo di inattività dell'esercizio, l'esecuzione del provvedimento dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla riapertura dell'attività nella stagione successiva.
5. Nei casi di recidiva o di particolare gravità di potrà procedere alla revoca dell'autorizzazione rilasciata.
6. A norma dell'art.7 bis, comma 1, del DLGS n.267/2000 così come modificato dal D.L. 31.03.2003 n.50, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, alle violazioni del presente regolamento si applica inoltre la sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 80,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 19 - NORMA FINALE

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizione della L.R. 14/2003, con particolare riferimento ai requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione, alle norme disciplinanti il procedimento di autorizzazione, la decadenza, sospensione, revoca nonché il subingresso nell'autorizzazione, nonché alle leggi, alle norme e direttive vigenti, alle norme comunali in tema di igiene e di zonizzazione e inquinamento acustico, ed agli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.

Art. 20 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente Regolamento, composto di n. 20 articoli entra in vigore dopo l'avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Da tale data sono abrogate le disposizioni contenute nella deliberazione del Consiglio Comunale n.66 del 28 novembre 2006 recante "*Programmazione delle attività relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione dell'art. 4 secondo comma della legge regionale 26 luglio 2003 n.14*". Sono altresì abrogate le ordinanze sindacali nn. 189/93, n.61/96 e n.16/2002 nelle parti incompatibili con il presente Regolamento.